



COMUNE DI MILAZZO

(Prov. di Messina)

REGOLAMENTO PER L'FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE



Centro Elaborazione Dati

COMUNE DI MILAZZO

Prov. Di Messina

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

Approvato con delibera consiliare n° 30 del 24.3.1998

Riscontrata legittima dal CO.RE.CO. il

VEDI DECISIONE ALLEGATA

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 19.4 al 2.5.98

RIPUBL. " " 10.9 " 24.9.98

Entrato in vigore il

Il Segretario Comunale

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto e Finalità

- 1) Il presente regolamento, predisposto in applicazione dello statuto di questo Comune, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio Comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri.
- 2) Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di tutta l'attività dell'Ente. Le competenze, così come le varie funzioni dei Consiglieri, sono previste dal vigente Regolamento EE.LL.; così come integrato e modificato dalle LL.RR. 48/91, 7/92 e 26/93, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
- 3) L'attività del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
- 4) Le determinazioni su situazioni o questioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, sono adottate dal Presidente, ispirandosi ai detti principi nel rispetto delle citate norme, udito il parere del Segretario comunale.

ART. 2

Norme di riferimento

- 1) Le norme di riferimento che regolano l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri sono: il vigente Ordinamento EE.LL., le LL.RR.

48/91, 7/92, e 26/93, e le altre leggi vigenti in materia, le leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia e lo Statuto comunale.

- 2) Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento; inoltre le presenti norme saranno disapplicate, in attesa di un loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.

ART. 3

Interpretazione del regolamento

- 1) Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente regolamento dovranno essere tenuti presenti i principi enunciati al precedente art. 1 e le norme richiamate al precedente art. 2.
- 2) Le eccezioni sollevate durante l'adunanza dai Consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli, se necessario, sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi gruppo presenti in aula ed il Segretario comunale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al quarto comma.
- 3) Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente.
- 4) Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capi gruppo.
- 5) Qualora nella Conferenza dei Capi gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri dai Capi gruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio, il quale decide, in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
- 6) L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni. Dalla stessa viene fatta annotare a margine del relativo articolo del presente Regolamento.

CAPO II°

LE ADUNANZE

ART.4

Sede delle Adunanze

- 1) Le adunanze del Consiglio comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale, nell'aula all'uopo destinata nella quale oltre ai posti per il Presidente, per i Consiglieri e per il Segretario, devono essere riservati i necessari posti per il Sindaco ed i componenti della Giunta.
- 2) Nella stessa sala uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Se possibile, apposito spazio, in posizione idonea a consentire il migliore esercizio della loro attività, è assegnato ai rappresentanti degli organi di informazione espressamente autorizzati dal Presidente.
- 3) Durante le sedute possono avere accesso nella parte riservata ai Consiglieri, oltre ai consiglieri stessi, ai componenti la Giunta al Segretario e ai dipendenti in servizio, soltanto le persone delle quali è stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente in relazione alle questioni poste all'O.d.g.
- 4) Su proposta del Sindaco, o di un terzo dei consiglieri in carica, o su determinazione propria, il Presidente puo' stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, ma sempre nell'ambito territoriale del Comune, quando cio' sia reso necessario dalla inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno, la solidarietà o la partecipazione della Comunità.
- 5) La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Per le riunioni da tenersi fuori dalla sede comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio o in altri luoghi pubblici.
- 6) Il giorno in cui si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera italiana.

ART. 5

Pubblicità delle adunanze

- 1) Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche e, nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistervi in silenzio, mantenendo un contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi commento o segno di approvazione o disapprovazione.
- 2) L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che implicano apprezzamento o giudizi sulle qualità o sul comportamento di persone, od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
- 3) Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
- 4) Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni su moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente chiude la discussione senza ulteriori interventi. Il Consiglio su proposta motivata di almeno tre consiglieri, può deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
- 5) Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, al Sindaco o Assessore in sua rappresentanza e al Segretario comunale, il Vice Segretario ed il responsabile dell'ufficio di Segreteria, tutti vincolati al segreto d'ufficio.
- 6) La polizia delle sedute e l'esecuzione degli ordini del Presidente sono affidate ai Vigili Urbani. Durante le sedute, le persone ammesse ad assistervi devono conservare un comportamento corretto, astenendosi dal parlare o da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione. I Vigili Urbani, previo espresso ordine del Presidente, dovranno allontanare immediatamente chiunque contravvenga alla disposizione del precedente comma.
Gli espulsi dall'aula non possono essere riammessi nel corso della stessa seduta.

ART. 6

Adunanze "aperte"

- 1) In presenza di particolari condizioni previste dallo Statuto o di rilevanti motivi di interesse della comunità su richiesta del Sindaco, o di un terzo dei Consiglieri in carica, o su propria determinazione, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo, Il Presidente può convocare il Consiglio comunale in "adunanza aperta" nella sua

sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.

- 2) Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
- 3) In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.
- 4) Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune. Dall'adunanza può essere redatto un sommario processo verbale.

CAPO III°

I CONSIGLIERI

ART. 7

Mandato elettivo

- 1) L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro entrata e durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune, la loro posizione giuridica e le indennità sono regolati dalla legge, con le specificazioni previste dallo Statuto.
- 2) I Consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato ed entrano in carica all'atto della proclamazione. Debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di parenti o affini o di società o associazioni di cui hanno la rappresentanza e dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi o forniture e appalti.
- 3) Hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni o organismi di cui fanno parte. Il Presidente ha la facoltà di invitare alla osservanza dei propri doveri i Consiglieri e in caso di recidiva di richiamarli prima per iscritto e poi in seduta pubblica del Consiglio.



COMUNE DI MILAZZO

(Prov. di Messina)

REGOLAMENTO PER L'FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE



Centro Elaborazione Dati

COMUNE DI MILAZZO

Prov. Di Messina

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

Approvato con delibera consiliare n° 30 del 24.3.1998

Riscontrata legittima dal CO.RE.CO. il

VEDI DECISIONE ALLEGATA

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 19.4 al 2.5.98

RIPUBL. " " 10.9 " 24.9.98

Entrato in vigore il

Il Segretario Comunale

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto e Finalità

- 1) Il presente regolamento, predisposto in applicazione dello statuto di questo Comune, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio Comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri.
- 2) Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di tutta l'attività dell'Ente. Le competenze, così come le varie funzioni dei Consiglieri, sono previste dal vigente Regolamento EE.LL.; così come integrato e modificato dalle LL.RR. 48/91, 7/92 e 26/93, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
- 3) L'attività del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
- 4) Le determinazioni su situazioni o questioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, sono adottate dal Presidente, ispirandosi ai detti principi nel rispetto delle citate norme, udito il parere del Segretario comunale.

ART. 2

Norme di riferimento

- 1) Le norme di riferimento che regolano l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri sono: il vigente Ordinamento EE.LL., le LL.RR.

48/91, 7/92, e 26/93, e le altre leggi vigenti in materia, le leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia e lo Statuto comunale.

- 2) Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento; inoltre le presenti norme saranno disapplicate, in attesa di un loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.

ART. 3

Interpretazione del regolamento

- 1) Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente regolamento dovranno essere tenuti presenti i principi enunciati al precedente art. 1 e le norme richiamate al precedente art. 2.
- 2) Le eccezioni sollevate durante l'adunanza dai Consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli, se necessario, sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi gruppo presenti in aula ed il Segretario comunale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al quarto comma.
- 3) Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente.
- 4) Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capi gruppo.
- 5) Qualora nella Conferenza dei Capi gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri dai Capi gruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio, il quale decide, in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
- 6) L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni. Dalla stessa viene fatta annotare a margine del relativo articolo del presente Regolamento.

CAPO II°

LE ADUNANZE

ART.4

Sede delle Adunanze

- 1) Le adunanze del Consiglio comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale, nell'aula all'uopo destinata nella quale oltre ai posti per il Presidente, per i Consiglieri e per il Segretario, devono essere riservati i necessari posti per il Sindaco ed i componenti della Giunta.
- 2) Nella stessa sala uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Se possibile, apposito spazio, in posizione idonea a consentire il migliore esercizio della loro attività, è assegnato ai rappresentanti degli organi di informazione espressamente autorizzati dal Presidente.
- 3) Durante le sedute possono avere accesso nella parte riservata ai Consiglieri, oltre ai consiglieri stessi, ai componenti la Giunta al Segretario e ai dipendenti in servizio, soltanto le persone delle quali è stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente in relazione alle questioni poste all'O.d.g.
- 4) Su proposta del Sindaco, o di un terzo dei consiglieri in carica, o su determinazione propria, il Presidente può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, ma sempre nell'ambito territoriale del Comune, quando ciò sia reso necessario dalla inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno, la solidarietà o la partecipazione della Comunità.
- 5) La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Per le riunioni da tenersi fuori dalla sede comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio o in altri luoghi pubblici.
- 6) Il giorno in cui si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera italiana.

ART. 5

Pubblicità delle adunanze

- 1) Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche e, nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistervi in silenzio, mantenendo un contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi commento o segno di approvazione o disapprovazione.
- 2) L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che implicano apprezzamento o giudizi sulle qualità o sul comportamento di persone, od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
- 3) Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
- 4) Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni su moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente chiude la discussione senza ulteriori interventi. Il Consiglio su proposta motivata di almeno tre consiglieri, può deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
- 5) Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, al Sindaco o Assessore in sua rappresentanza e al Segretario comunale, il Vice Segretario ed il responsabile dell'ufficio di Segreteria, tutti vincolati al segreto d'ufficio.
- 6) La polizia delle sedute e l'esecuzione degli ordini del Presidente sono affidate ai Vigili Urbani. Durante le sedute, le persone ammesse ad assistervi devono conservare un comportamento corretto, astenendosi dal parlare o da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione. I Vigili Urbani, previo espresso ordine del Presidente, dovranno allontanare immediatamente chiunque contravvenga alla disposizione del precedente comma.
Gli espulsi dall'aula non possono essere riammessi nel corso della stessa seduta.

ART. 6

Adunanze "aperte"

- 1) In presenza di particolari condizioni previste dallo Statuto o di rilevanti motivi di interesse della comunità su richiesta del Sindaco, o di un terzo dei Consiglieri in carica, o su propria determinazione, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo, Il Presidente può convocare il Consiglio comunale in "adunanza aperta" nella sua

sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.

- 2) Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
- 3) In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.
- 4) Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune. Dall'adunanza può essere redatto un sommario processo verbale.

CAPO III°

I CONSIGLIERI

ART. 7

Mandato elettivo

- 1) L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro entrata e durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune, la loro posizione giuridica e le indennità sono regolati dalla legge, con le specificazioni previste dallo Statuto.
- 2) I Consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato ed entrano in carica all'atto della proclamazione. Debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di parenti o affini o di società o associazioni di cui hanno la rappresentanza e dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi o forniture e appalti.
- 3) Hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni o organismi di cui fanno parte. Il Presidente ha la facoltà di invitare alla osservanza dei propri doveri i Consiglieri e in caso di recidiva di richiamarli prima per iscritto e poi in seduta pubblica del Consiglio.

- 4) Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
- 5) Nei casi in cui la legge, lo Statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve sempre essere nominato o designato dal Consiglio, in seduta pubblica, con votazione segreta e garantendo, se prevista la presenza della minoranza, la scelta del Consigliere indicato dai relativi gruppi.

ART. 8

Dimissioni, decadenza, rimozione, sospensione

- 1) Le dimissioni, la decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga, sono regolati dalla legge con le specificazioni previste dallo Statuto.
- 2) La decadenza dalla carica di Consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dalla legge e dallo Statuto. Verificandosi le condizioni previste, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine assegnato con la contestazione fatta dal Presidente. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Presidente dall'interessato, e decide conseguentemente.
- 3) Il Presidente, avuta conoscenza di un provvedimento di decadenza o di rimozione, convoca il Consiglio comunale che ne prende atto ed adotta le deliberazioni conseguenti.
- 4) La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità del surrogando.
- 5) L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso.
- 6) In caso di sospensione, il Presidente, ricevuta copia del provvedimento, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare le funzioni connesse e conseguenti a tale carica.

- 4) Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
- 5) Nei casi in cui la legge, lo Statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve sempre essere nominato o designato dal Consiglio, in seduta pubblica, con votazione segreta e garantendo, se prevista la presenza della minoranza, la scelta del Consigliere indicato dai relativi gruppi.

ART. 8

Dimissioni, decadenza, rimozione, sospensione

- 1) Le dimissioni, la decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga, sono regolati dalla legge con le specificazioni previste dallo Statuto.
- 2) La decadenza dalla carica di Consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dalla legge e dallo Statuto. Verificandosi le condizioni previste, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine assegnato con la contestazione fatta dal Presidente. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Presidente dall'interessato, e decide conseguentemente.
- 3) Il Presidente, avuta conoscenza di un provvedimento di decadenza o di rimozione, convoca il Consiglio comunale che ne prende atto ed adotta le deliberazioni conseguenti.
- 4) La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità del surrogando.
- 5) L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso.
- 6) In caso di sospensione, il Presidente, ricevuta copia del provvedimento, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare le funzioni connesse e conseguenti a tale carica.

ART. 9

Diritti dei Consiglieri

- 1) I Consiglieri esercitano le loro funzioni di controllo politico - amministrativo attraverso gli strumenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento. Oltre al diritto di richiedere la convocazione del Consiglio, hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto al Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'O.d.g. del Consiglio.
- 2) I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni e mozioni.
- 3) I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo. Inoltre hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati nei modi e tempi previsti dai vigenti regolamenti.
- 4) I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copie di regolamenti di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze, determinazioni e provvedimenti emessi dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione, o qualsiasi altro documento utile all'espletamento del proprio mandato. Nei casi di comprovata urgenza il rilascio degli atti di cui sopra deve avvenire entro il termine di 48 ore dalla richiesta. Per quanto riguarda gli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio comunale, si provvederà al rilascio della copia completa della proposta di deliberazione ad ogni gruppo consiliare.
- 5) I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti al segretario generale; gli stessi verranno portati in aula già corredati dei pareri previsti.

ART. 10

Interrogazioni

- 1) L'interrogazione consiste in una domanda formulata per iscritto relativa a materia di competenza del Comune, al fine di conoscere gli intendimenti dell'Amministrazione, o avere informazioni in merito, la stessa dovrà essere presentata presso la Segreteria generale.
- 2) I Consiglieri devono specificare nell'interrogazione se intendono ricevere la risposta in Consiglio o per iscritto.
- 3) Alle interrogazioni con richiesta di risposta in Consiglio viene dato riscontro entro trenta giorni dalla presentazione con iscrizione all'O.d.g..
- 4) A tali interrogazioni risponde verbalmente il Sindaco e l'Assessore in Consiglio, entro il termine di cui sopra, alla presenza dell'interrogante.
- 5) Nel caso in cui l'interrogante non sia presente quando il Sindaco o l'Assessore intendono rispondere, all'interrogante viene data risposta scritta.
- 6) La risposta ad una interrogazione non può eccedere la durata di cinque minuti.
- 7) Il Consigliere interrogante può replicare per dichiarare se sia soddisfatto o no. L'intervento di replica non può eccedere la durata di cinque minuti anche nel caso di più interroganti.
- 8) Nessun Consigliere può intervenire sull'argomento oggetto della risposta all'interrogazione e sulla replica dell'interrogante.
- 9) La risposta scritta viene fornita dal Sindaco o dall'Assessore competente.

ART. 11

Mozioni

- 1) Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Presidente, sottoscritte dal Consigliere proponente, ed iscritte all'ordine del giorno alla prima adunanza del Consiglio, che sarà convocata dopo la loro presentazione. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito della competenze stabilite dalla legge e dallo statuto, riferite all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi, da parte del Consiglio o del Sindaco, nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti e degli organismi allo stesso appartenenti, o dei quali partecipa. La mozione si conclude nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

CAPO IV°

GLI ORGANI CONSILIARI

ART. 12

I gruppi consiliari

- 1) I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento.
- 2) La conferenza dei Capi gruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio comunale, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
- 3) La costituzione dei gruppi consiliari e le attribuzioni e il funzionamento della conferenza dei Capi gruppo saranno disciplinati da apposito regolamento.
- 4) Nell'esercizio delle loro funzioni devono essere assicurate idonee strutture ai gruppi consiliari.

ART. 13

Commissioni consiliari

- 1) Il Consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica, può costituire nel proprio seno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica con deliberazione consiliare.
- 2) Ciascuna Commissione permanente è presieduta dal Presidente o su sua delega, dal Vice Presidente della Commissione, eletto dalla stessa nel proprio seno a scrutinio segreto, a maggioranza dei voti dei componenti. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da dipendenti comunali assegnati all'uopo dall'ufficio di presidenza.
- 3) Il Consiglio comunale, a maggioranza dei presenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'Amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una Commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.

- 4) Il Consiglio comunale può nominare delle Commissioni con l'incarico di studiare problemi, piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
- 5) Come previsto dal primo comma, il Consiglio comunale può, per l'esercizio delle proprie funzioni, nominare commissioni consultive competenti a rilasciare pareri non vincolanti sulle materie di competenza del Consiglio stesso.
- 6) La costituzione, la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni saranno disciplinate da apposito regolamento.

ART. 14

Il Presidente del Consiglio

- 1) Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
- 2) In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito in ogni funzione o potere dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza.
- 3) Il Presidente o chi lo sostituisce, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dalle norme vigenti in questo comune, e dal presente Regolamento.
- 4) In caso di assenza o impedimento del Presidente, sarà cura del Segretario informare e sottoporre al sostituto gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.
- 5) Per le convocazioni del Consiglio comunale e l'attivazione delle Commissioni, il Presidente si avvale del personale, designato dal Sindaco, assegnato all'ufficio di presidenza, composto da almeno due unità; inoltre, si avvale dell'ufficio segreteria e, per l'espletamento delle altre funzioni, delle strutture esistenti nel Comune.

ART. 15

Attribuzioni e poteri

- 1) Al Presidente spetta la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio, l'attivazione delle Commissioni consiliari e la Presidenza del Consiglio. Inoltre,

svolge le funzioni previste dallo statuto e dalle vigenti norme regolamentari, comprese le presenti.

- 2) Provvede al proficuo funzionamento del Consiglio, modera e dirige la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, con l'assistenza degli scrutatori.
- 3) Il Presidente dirige il dibattito ed esercita i suoi poteri per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni ed assicurare il rispetto dei diritti delle minoranze e il mantenimento dell'ordine e l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Ha facoltà di sospendere o sciogliere, nei casi previsti dalle vigenti norme, l'adunanza.
- 4) Può sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti al Consiglio comunale.

CAPO V°

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 16

Convocazione

- 1) Il Consiglio si riunisce secondo le modalità dello statuto integrate dal presente regolamento. La convocazione è disposta dal Presidente in carica, tranne la prima convocazione del Consiglio comunale neo eletto, che è disposta dal Presidente uscente, come previsto dall'art. 19 della L.R. 7/92.
- 2) Nel caso di assenza o impedimento o dimissioni del Presidente, la convocazione viene disposta da chi ne fa le veci in base alla legge e allo statuto. Nello stesso modo si provvede quando la convocazione del Consiglio è obbligatoria per legge o per statuto.
- 3) Esercita le funzioni di Consigliere anziano il membro del Consiglio che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza, al quale spetta la presidenza provvisoria del Consiglio neo eletto fino all'elezione del Presidente.

- 4) La convocazione del Consiglio comunale è disposta, come previsto dallo statuto e dal presente regolamento, con avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicati la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di continuazione della medesima adunanza.
- 5) Il Consiglio comunale, come previsto dallo statuto, è di norma convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
- 6) Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria o su determinazione del Presidente o quando la stessa sia richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri in carica. L'adunanza deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
- 7) L'avviso di convocazione deve precisare se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d'urgenza e se la stessa si tiene su determinazione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri in carica. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi, che devono essere indicati dai richiedenti e valutati dal Presidente, rilevanti ed indilazionabili che ne rendono necessaria la riunione. •

ART. 17

Ordine del giorno

- 1) Unitamente all'avviso di convocazione sarà comunicato l'ordine del giorno comprendente l'elenco degli argomenti, indicati con definizioni chiare, specifiche e tali da consentire di individuarne con certezza l'oggetto da trattare.
- 2) Sono specificati gli argomenti da trattare in seduta segreta. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
- 3) L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, agli Assessori nell'ambito della delega ricevuta, al Presidente ed ai Consiglieri comunali.
- 4) L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale che rimette alla segreteria comunale, per essere conservato a corredo degli atti dell'adunanza consiliare, le dichiarazioni di avvenuta consegna con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata.

- 5) I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro 10 giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettere indirizzata al Segretario, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitargli tempestivamente tali documenti.
- 6) Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso sarà affisso all'Albo pretorio e copia sarà spedita al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo raccomandata postale, con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso a domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dallo statuto.

ART. 18

Termini di consegna

- 1) L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima.
- 2) Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima.
- 3) Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario, è computato il giorno della consegna dell'avviso ma non quello dell'adunanza.
- 4) Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita dalla riunione.
- 5) In caso di sospensione o di rinvio della seduta per meno di 36 ore non è necessaria alcuna comunicazione agli assenti. Per le sospensioni più lunghe dovrà essere data comunicazione agli assenti almeno 12 ore prima della ripresa come previsto dall'art. 27.
- 6) Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti nuovi argomenti.

- 7) I motivi dell'urgenza delle convocazioni o dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno debbono essere riscontrati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato come previsto dal precedente comma 5.
- 8) L'eventuale ritardata o irregolare consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa, senza alcuna contestazione a verbale, all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

ART. 19

Pubblicazione

- 1) L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie, straordinarie e urgenti è pubblicato all'Albo pretorio del Comune nei termini di cui al precedente articolo. Il Segretario comunale deve curare la pubblicazione dell'avviso della riunione.
- 2) Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze, inclusi quelli aggiuntivi, viene inviata a cura della segreteria comunale :
 - al Sindaco ed agli Assessori;
 - al Difensore Civico;
 - agli uffici e agli organismi previsti dallo statuto, dai regolamenti e dal Presidente del Consiglio su indicazione della conferenza dei Capi gruppo;
 - alle organizzazioni sindacali, partiti politici.

Le associazioni culturali ed ambientaliste, organizzazioni di categoria e ordini professionali, vengono messi a conoscenza mediante avviso di convocazione, dell'ordine del giorno dell'adunanza del C.C., nei casi in cui vi siano argomenti di discussione di loro pertinenza.

- 3) Il Presidente del Consiglio, su indicazione della conferenza dei Capi gruppo, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

ART. 20

Deposito degli atti

- 1) Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, devono essere depositati presso la segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno nei tre giorni precedenti l'adunanza, computando i termini con le modalità dell'art. 16, comma 3°. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
- 2) La consultazione può essere fatta durante l'orario di ufficio e, in casi particolari e per le convocazioni d'urgenza, il Presidente può chiedere che il Segretario comunale organizzi il servizio in modo da prolungare l'orario della consultazione.
- 3) Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se non è stata depositata, entro i termini di cui al precedente primo comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 53 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n° 142, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione e nei relativi allegati.
- 4) All'inizio dell'adunanza, le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere comunale può consultarli. Eventuali irregolarità formali o ritardi si intendono sanati se nessun Consigliere avanza formale contestazione.
- 5) Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche, del conto consuntivo e degli altri argomenti per i quali è richiesta una preventiva deliberazione della Giunta, devono essere trasmesse ai Capi gruppo consiliari assieme all'ordine del giorno. Con la comunicazione viene inviata una copia del provvedimento della Giunta e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

CAPO VI°

LE ADUNANZE

ART. 21

Validità delle adunanze

- 1) Il Consiglio comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica. Nella seduta di inizio la mancanza del numero legale, verificatasi al momento di una votazione, comporta la sospensione di un ora della seduta in corso.
- 2) Qualora nella seduta di ripresa non si raggiunga o venga meno il numero legale, la stessa è rinviata al giorno successivo e alla stessa ora della seduta d'inizio. Se le sedute di inizio e di ripresa si siano protratte per oltre 24 ore dall'inizio, la seduta di prosecuzione è rinviata al giorno successivo e alla stessa ora in cui si è constatata la mancanza del numero legale, con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Per motivi organizzativi il Presidente può, dandone verbale comunicazione, posporre di alcune ore l'inizio della seduta di prosecuzione quando il suo inizio dovrebbe avvenire di notte.
- 3) Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di due quinti dei Consiglieri in carica, tranne nei casi in cui la legge o lo statuto richiedano una maggioranza diversa. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.
- 4) La seduta non può iniziare prima dell'ora fissata nell'avviso di convocazione o di quella scaturente dall'applicazione dei commi precedenti. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto, e nelle more può disporre adempimenti o comunicazioni per i quali non sono previste votazioni.
- 5) Nel caso in cui trascorra un ora da quella fissata nell'avviso di convocazione o prefissata ai sensi dei commi precedenti ed eseguito l'appello si constati il perdurare della mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dispone il rinvio della seduta.
- 6) Dopo l'appello positivo si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle deliberazioni e il numero legale si verifica al momento di ogni votazione. I Consiglieri che entrano per la prima volta o che si assentino definitivamente o per la votazione, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale, il quale ne darà atto nel verbale.
- 7) Il Presidente, prima di ogni votazione può fare richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisi la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato

un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è sempre inferiore a quello prescritto, dispone ai sensi dell'art. 30 della L.R. 9/86.

- 8) Di quanto sopra viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti e il nominativo degli assenti al momento della chiusura della riunione.

ART. 22

Partecipazione del Sindaco o degli Assessori

- 1) Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio. All'uopo il Presidente dispone le necessarie comunicazioni nei termini stabiliti per quelle dei Consiglieri.
- 2) Il Sindaco e gli Assessori, informati come previsto dal comma precedente, possono intervenire alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento nelle materie delegate, ma senza diritto di voto.
- 3) Sono tenuti, se richiesti dal Presidente del Consiglio comunale, ad illustrare le proposte dell'esecutivo e a fornire chiarimenti e informazioni sugli argomenti in discussione. Le proposte sono illustrate prima della loro discussione; i chiarimenti e le informazioni sono forniti prima della votazione. Se non espressamente richiesto dal Presidente, il Sindaco e gli Assessori non possono intervenire durante la discussione e, in ogni caso, durante le dichiarazioni di voto.
- 4) Qualora il Sindaco o l'Assessore delegato, oppure in loro vece, l'Assessore proponente intendano ritirare o modificare la proposta in discussione, la richiesta dovrà essere formalizzata prima dell'inizio della procedura di votazione.

ART. 23

La partecipazione del Segretario

- 1) Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio, esercita e svolge le funzioni previste dallo statuto e dal presente regolamento anche con interventi per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione e per esprimere il suo parere quando il Consiglio intenda assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di

competenza in sede istruttoria. In relazione alla complessità dell'emendamento sottoposto a parere, il Segretario ed i funzionari competenti, ove fosse prescritto il parere degli stessi, possono richiedere il differimento della trattazione dell'affare di almeno 24 ore.

- 2) Il Segretario, nel caso di impedimento o di astensione prevista dalla legge, può essere sostituito dal Vice Segretario all'uopo autorizzato o dal Consigliere più giovane per età, escludendo il Presidente ed il Consigliere più anziano per voti. Il Consigliere che disimpegna le funzioni di segretario conserva integro il suo diritto di voto.
- 3) Possono presenziare alle riunioni, su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio anche i funzionari comunali per effettuare relazioni o per fornire le necessarie informazioni sugli argomenti in discussione.

CAPO VII°

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 24

Comportamento dei Consiglieri

- 1) Nella discussione i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi relativi all'argomento in esame.
- 2) Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito esprimere valutazioni che possono offendere l'onorabilità di persone.
- 3) Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente, lo richiama all'ordine invitandolo a desistere. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che egli tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve togliergli la parola fino alla conclusione dell'affare in

discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese se confermare l'interdizione.

- 4) Per ristabilire l'ordine, il Presidente può sospendere brevemente la seduta e, eventualmente, sentire i Capi gruppo presenti, per circoscrivere l'incidente e rimuoverne le cause. Alla ripresa il Presidente informa il Consiglio della consultazione e propone i rimedi per continuare regolarmente i lavori. Se le intemperanze e gli incidenti non permettono la regolare continuazione della seduta, il Presidente scioglie l'adunanza.

ART. 25

Ordine della discussione

- 1) I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi di parlare seduti.
- 2) Chi intende parlare deve farne richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento del collega. Debbono essere evitate discussioni e dialoghi fra i vari partecipanti. In questi casi il Presidente deve intervenire togliendo la parola a chi ha dato origine al dialogo e mantenendola a chi è stato autorizzato ad intervenire.
- 3) Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione e deve essere mantenuto nei tempi prefissati. In caso di divagazioni o di superamento dei tempi prefissati, il Presidente deve richiamare all'ordine chi sta parlando e togliergli la parola in caso di inosservanza delle indicazioni impartitegli.

ART. 26

Svolgimento della discussione

- 1) Terminata la lettura della proposta e l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
- 2) Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo gruppo o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare due volte, la prima, di norma, per non più di 15 minuti e la seconda per non più di 10 minuti, per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.
- 3) Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire come previsto dal precedente art. 23 e di norma per non più di cinque minuti ciascuno.
- 4) Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.
- 5) Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
- 6) I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relativi al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione i limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei Capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

ART. 27

Questioni pregiudiziali e sospensive

- 1) Con la questione pregiudiziale viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della proposta, proponendo il ritiro dell'argomento.
- 2) Con la questione sospensiva viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della proposta, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
- 3) Se le questioni pregiudiziali e sospensive sono poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.
- 4) Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri – un Consigliere per ciascun gruppo, e per ultimo, il rappresentante dell'esecutivo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 28

Mozioni d'ordine e fatto personale

- 1) Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al regolamento, per mozione d'ordine e, anche ai rappresentanti dell'esecutivo, per fatto personale. Sul richiamo al regolamento o all'ordine del giorno, decide il Presidente, ma in caso di esplicita richiesta la questione è posta in votazione.
- 2) Costituisce " fatto personale " l'essere intaccato nella propria condotta o onorabilità oppure il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi : il Presidente decide se il fatto sussista o meno. Se il richiedente insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese a maggioranza.
- 3) Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
- 4) Qualora nel corso della discussione un Consigliere o il rappresentante dell'esecutivo sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di nominare, come previsto dal presente regolamento, una commissione che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La

commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnato. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazione.

ART. 29

Termine dell'adunanza

- 1) I giorni, le ore e i tempi delle adunanze ordinarie possono essere stabiliti in linea di massima e periodicamente dal Presidente del Consiglio, udita la conferenza dei Capi gruppo e tenute presenti le normative legislative, statutarie e regolamentari che fissano i termini dei vari adempimenti. All'apposita conferenza dei Capi gruppo deve essere invitato il Sindaco ed il Segretario comunale.
- 2) Il Consiglio può decidere, all'inizio della seduta, il calendario ed i tempi per l'esame dell'ordine del giorno. Inoltre può, nel corso di una adunanza, stabilire di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
- 3) Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione disponendo che se ne dia atto a verbale.
- 4) Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ma senza esaurire gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente, sentiti i Capi gruppo presenti, stabilisce l'ora ed il giorno in cui convocare l'assemblea per la continuazione dell'esame dell'ordine del giorno, avvertendo verbalmente i Consiglieri presenti e disponendo che siano avvisati quelli assenti come previsto dal precedente art. 16.
- 5) Nel caso che sia concordata una sospensione della seduta, il Presidente dà verbale comunicazione del giorno e dell'ora della ripresa ai Consiglieri presenti, mentre fa carico ai Capi gruppo di avvertire i componenti assenti, fermo restando che quando la ripresa dei lavori è fissata entro le 36 ore non è necessaria alcuna formale comunicazione ai Consiglieri assenti.

CAPO VIII°

LE DELIBERAZIONI

ART. 30

Redazione del verbale

- 1) I verbali sono atti pubblici che documentano la volontà espressa dal Consiglio comunale attraverso le deliberazioni adottate.
- 2) La loro redazione è curata, secondo quanto stabilito dallo statuto, dal Segretario comunale avvalendosi del Vice Segretario o di altro dipendente comunale dallo stesso designato.
- 3) Il verbale delle deliberazioni, per ogni argomento all'ordine del giorno, costituisce il fedele resoconto dello svolgersi della seduta consiliare e riporta i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, il numero dei voti favorevoli, contrari ed il nome degli astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
- 4) Gli interventi svolti e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri, che hanno avuto la parola dal Presidente, sono riportati esprimendo con la chiarezza e la completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Su richiesta autorizzata dal Presidente, gli interventi possono essere allegati integralmente al verbale purchè il relativo testo scritto, leggibile e conciso sia consegnato sottoscritto al Segretario comunale. Possono essere trascritte a verbale le dichiarazioni di voto consegnate per iscritto al Segretario comunale o quelle dettate a verbale qualora siano contenute in poche righe.
- 5) Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale, tranne espressa richiesta, autorizzata nel corso dell'adunanza dal Presidente, da parte dell'autore o del Consigliere che si ritiene offeso.
- 6) Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere nei particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

ART 31

Approvazione del verbale

- 1) I verbali dopo essere stati firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario comunale presenti all'adunanza, e siglati dal funzionario che li ha stilati, vengono pubblicati in copia conforme come previsto dalla vigente normativa e depositati a disposizione dei Consiglieri, che possono prenderne visione nell'ufficio segreteria.
- 2) I verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella prima adunanza utile. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati agli atti del Consiglio e se possono essere dati per letti ed approvati. Se nessuno interviene o si oppone, i verbali si intendono approvati all'unanimità.
- 3) Quando un Consigliere lo richiede, si dà lettura del verbale o della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche, rettifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale. Di norma non possono essere richieste modifiche di dichiarazioni altrui.
- 4) Nel formulare proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica. Delle rettifiche approvate si prende atto nel verbale e si fa richiamo, mediante annotazioni a margine od in calce, nel verbale di cui si riferisce la rettifica.

ART. 32

Le votazioni

- 1) All'inizio di ciascuna seduta, effettuato infruttuosamente l'appello, il Presidente designa tre consiglieri, fra cui uno di minoranza, per l'incarico delle funzioni di scrutatore.
- 2) La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.
- 3) L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto, che coadiuvano il Presidente nella verifica della regolarità delle operazioni e della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
- 4) Nel verbale deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento degli scrutatori.
- 5) L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, mediante scrutinio palese: per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale. Le votazioni sono effettuate in forma segreta quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
- 6) Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue :
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione, a seconda del momento in cui la questione viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine, fermo restando che una volta approvato un emendamento non viene messa in votazione un'altra proposta in senso contrario.
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti da varie parti, capitoli od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati singolarmente, la votazione avviene su ciascuna parte per la quale sia stata richiesta la votazione;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
- 7) Per i regolamenti, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte per iscritto di modifica o di soppressione. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso ed in forma palese. Per i bilanci e gli atti di programmazione, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica, che dovranno garantire l'equilibrio finanziario, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, la proposta originaria integrata con le modifiche approvate.

- 8) Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

ART. 33

Forme di votazione

- 1) Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta o per appello nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, illustrandone le modalità di votazione. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta, anche da un solo Consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione.
- 2) Alla votazione per appello nominale si procede quando è previsto dalla legge e dallo statuto o in tal senso si è pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri. Il Segretario comunale effettua l'appello secondo l'ordine di anzianità dei Consiglieri, i quali rispondono ad alta voce SI se approvano la proposta e NO se non approvano. Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
- 3) I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che desiderano che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.
- 4) La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo schede con la seguente procedura:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento, tranne all'interno con il timbro dell'ufficio di segreteria;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda SI per l'approvazione della proposta e NO in caso contrario, oppure i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta sottoposta al Consiglio;
 - c) i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto rendono nulla la scheda;

- d) quando la legge, lo statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominativi deve esservi una rappresentanza predeterminata della minoranza ma non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. In questo caso ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti;
- e) coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti; coloro che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale;
- f) terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato e, eventualmente, proclama coloro che sono stati eletti.

ART. 34

Esito delle votazioni

- 1) Salvo che i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un " quorum " speciale di maggioranza dei voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei presenti.
- 2) I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza e nel numero dei presenti.
- 3) In caso di parità di voti la proposta non è approvata e la votazione esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
- 4) Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata non può, nella stessa adunanza, formare oggetto di ulteriori discussioni e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva qualora siano mutati i presupposti di fatto o giuridici.

- 5) Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta ed il nome degli astenuti. Nelle elezioni viene indicato il numero dei voti riportati da ciascun nominativo compresi i non eletti.

CAPO IX°

NORME FINALI

ART. 35

Diffusione

- 1) Copia del presente regolamento sarà consegnata ai Consiglieri comunali in carica. Inoltre copia sarà inviata, dopo la loro proclamazione, ai Consiglieri neo – eletti.
- 2) Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
- 3) Il Sindaco invierà copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, all'organo di revisione, al Difensore civico, agli enti, istituzioni ecc. dipendenti od ai quali il Comune partecipa.

ART. 36

Entrata in vigore

- 1) Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore dopo il voto favorevole da parte dell'organo di controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo pretorio del Comune.
- 3) Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.

1 SET. 1998

RISPOSTA A

DEL

GRUPPO PROT. N.

OGGETTO: Trasmissione decisione n. 5009/4653

ALLEGATI N.

VISTO
IL SINDACO

e.p.c.



Al Comune
Milazzo (ME)

All'Assessorato Regionale
degli Enti Locali
SEDE

Al Presidente del Collegio
dei Revisori dei conti
del Comune di Milazzo (ME)

Alla Sezione Provinciale
del CO.RE.CO. di

COMUNE DI MILAZZO
07 SET 1998
ENTRATA

Si trasmette copia della decisione adottata da questo
CO.RE.CO. Sezione Centrale nella seduta del 25/6/98
relativa alla deliberazione n. 30 del 24/3/98
di codeto Ente.

IL SEGRETARIO DEL CO.RE.CO.
(Dr. G. Giuffrida)

COMUNE DI MILAZZO
- 8 SET. 1998
N° PROT. 33463

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE CENTRALE
PALERMO

Je N. 5009 / 4653

L'anno millenovecentonovantotto il giorno VENTICINQUE
del mese di GIUGNO in Palermo si è riunito il Comitato Regionale di
Controllo Sez. Centrale per gli Enti Locali con l'intervento dei Sigg.

O M I S S I S

Assistente il Segretario Dr. GIUFFRIDA

Esaminata la deliberazione N° 30 DEL 24/3/98

Del Comune di MILAZZO (ME)

avente per oggetto REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE

-VITO IL D.L.P. Reg. 29/10/1956 n°5

-VISTO il D.P. Reg. 20/10/1957 n°3;

-VISTA la L.R. 6/3/1985 n°9;

-VISTA la L.R. 3/12/1991 n°44

-VISTA la L.R. 11/12/1991 n°48

-VISTA la L.R. 26/8/1992 n°7;

-VISTA la L.R. 5/7/97 n°23

-VISTI i chiarimenti forniti dall'Ente

-CONSIDERATO che quanto previsto dal 2° comma dell'art.18 relativamente ai termini di consegna degli avvisi delle adunanze devono essere ricondotti all'art.48 dell'O.R.E.LL;

-RILEVATO che la previsione contenuta nell'art.21, comma 3°, del regolamento de quo, è in contrasto con la disposizione di cui al 4° comma dell'art.21 della L.R. 26/93 che ha sostituito l'art.30 della L.R. 9/86 e che, quindi va eliminato il riferimento con conseguente cassazione delle parole "o lo Statuto";

-RILEVATO che analoga previsione contenuta nel 1° comma dell'art.34 del regolamento, in base alla quale lo Statuto potrebbe prescrivere una maggioranza qualificata per l'approvazione degli atti ~~che~~ contrasta con l'art.184, comma 2°, dell'O.R.EE.LL., che invece prescrive che le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i soli casi in cui una norma di legge espressamente obbliga al ricorso ad una maggioranza speciale, e che quindi vanno eliminate le parole "o lo Statuto";

-CONSIDERATO che la previsione del 2° comma dell'art.23, relativa alla sostituzione del Segretario, contrasta con l'art.52 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91, che consente la sostituzione del Segretario con il Vice Segretario, e con l'art. 64 lett.a) della stessa L. 142/90 che ha abrogato espressamente l'art.51 del R.D. 297/11, che invece consentiva la sostituzione del Segretario solo con un Consigliere, e quindi vanno eliminate le parole "o dal Consigliere più giovane d'età";

P.Q.M.

P. S. C.
IL DIRIGENTE SUPERIORE

PRONUNCIA l'annullamento parziale nelle parti censurate in premessa

IL RELATORE

F.TO AVV. CUTRANO

IL PRESIDENTE

F.TO DR. LO COCO

IL SEGRETARIO

F.TO DR. GIUFFRIDA

INDICE

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

ART. 2 NORME DI RIFERIMENTO

ART. 3 INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

CAPO II°

LE ADUNANZE

ART. 4 SEDE DELLE ADUNANZE

ART. 5 PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

ART. 6 ADUNANZE "APERTE".

CAPO III°

I CONSIGLIERI

ART. 7 MANDATO ELETTIVO

ART. 8 DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE, SOSPENSIONE

ART. 9 DIRITTI DEI CONSIGLIERI

ART. 10 INTERROGAZIONI

ART. 11 MOZIONI

CAPO IV°

GLI ORGANI CONSILIARI

ART. 12 I GRUPPI CONSILIARI

ART. 13 COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 14 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ART. 15 ATTRIBUZIONI E POTERI

CAPO V°

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 16 CONVOCAZIONE

ART. 17 ORDINE DEL GIORNO

ART. 18 TERMINI DI CONSEGNA

ART. 19 PUBBLICAZIONE

ART. 20 DEPOSITO DEGLI ATTI

CAPO VI°

LE ADUNANZE

ART. 21 VALIDITA' DELLE ADUNANZE

ART. 22 PARTECIPAZIONE DEL SINDACO O DEGLI ASSESSORI

ART. 23 LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

CAPO VII°

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 24 COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

ART. 25 ORDINE DELLA DISCUSSIONE

ART. 26 SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE

ART. 27 QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

ART. 28 MOZIONI D'ORDINE E FATTO PERSONALE

ART. 29 TERMINE DELL'ADUNANZA

CAPO VIII°

LE DELIBERAZIONI

ART. 30 REDAZIONE DEL VERBALE

ART. 31 APPROVAZIONE DEL VERBALE

ART. 32 LE VOTAZIONI

ART. 33 FORME DI VOTAZIONE

ART. 34 ESITO DELLE VOTAZIONI

CAPO IX°

NORME FINALI

ART. 35 DIFFUSIONE

ART. 36 ENTRATA IN VIGORE

“Al Presidente del Consiglio ed al Vice Presidente del Consiglio compete un’indennità di funzione.

Ai Consiglieri, compete un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni o, in alternativa, previa opzione resa in forma scritta, un’indennità di funzione.

Le indennità di funzioni non sono cumulabili, fermo restando che l’interessato può optare per la percezione di una delle indennità ovvero per la percezione del 50% di ciascuna di esse.

Ciascuna assenza ingiustificata dalle sedute degli Organi Collegiali (Consiglio, Commissioni Consiliari e C.E.C.) comporta per i consiglieri, nel caso di opzione per il regime dell’indennità di funzione, una detrazione del 5% sulla indennità di funzione mensile”.

Le indennità come sopra previste sono corrisposte dalla data di entrata in vigore della L.R. 30/2000.

VISTA la L.R. 11/12/1991 n. 48

PROPONE

di integrare il Regolamento del Consiglio Comunale inserendo il seguente articolo:

“Articolo 9/bis.

Indennità

“Al Presidente del Consiglio ed al Vice Presidente del Consiglio compete un’indennità di funzione.

Ai Consiglieri, compete un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni o, in alternativa, previa opzione resa in forma scritta, un’indennità di funzione.

Le indennità di funzioni non sono cumulabili, fermo restando che l’interessato può optare per la percezione di una delle indennità ovvero per la percezione del 50% di ciascuna di esse.

Ciascuna assenza ingiustificata dalle sedute degli Organi Collegiali (Consiglio, Commissioni Consiliari e C.E.C.) comporta per i consiglieri, nel caso di opzione per il regime dell’indennità di funzione, una detrazione del 5% sulla indennità di funzione mensile”.

Le indennità come sopra previste sono corrisposte dalla data di entrata in vigore della L.R. 30/2000.

ART. 9 TER

Disciplina delle assenze dei Consiglieri Comunali alle sedute degli Organi Consiliari -

Ai fini della classificazione delle assenze dei Consiglieri Comunali alle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni Consiliari e delle conferenze dei Capigruppo, sono da considerarsi assenze giustificabili-

- Malattia personale da giustificare con certificato medico entro cinque giorni dall'evento morboso;
- Grave malattia dei familiari (moglie, figli e genitori) da giustificare con certificato medico entro cinque giorni dall'evento morboso;
- Giorni tre per lutto di familiari (moglie - figli - genitori - suoceri e fratelli);
- Giorni tre per nascita dei figli;
- Per inderogabili motivi di lavoro giustificabili entro cinque giorni con attestato del Datore di lavoro;
- Per partecipazione a pubblici concorsi o ad esami in genere limitatamente ai giorni delle prove d'esame e dei giorni occorrenti per raggiungere la sede;
- Missioni fuori sede per conto dell'Ente preventivamente autorizzate da giustificare con attestazione del Presidente del Consiglio;
- E' inoltre giustificata l'assenza qualora si verifichi la contemporaneità di orario di due o più riunioni.-

COMUNE DI MILAZZO

Prov. Di Messina

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

Approvato con delibera consiliare n° 30 del 24.3.1998

Riscontrata legittima dal CO.RE.CO. il

VEDI DECISIONE ALLEGATA

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 19.4 al 2.5.98

RIPUBL. " " 10.9 " 24.9.98

Entrato in vigore il

Il Segretario Comunale

REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE CENTRALE
PALERMO

Jc N. 5009 / 4653

L'anno millenovecentonovantotto il giorno VENTICINQUE
del mese di GIUGNO in Palermo si è riunito il Comitato Regionale di
Controllo Sez. Centrale per gli Enti Locali con l'intervento dei Sigg.

O M I S S I S

Assistente il Segretario Dr. GIUFFRIDA

Esaminata la deliberazione N° 30 DEL 24/3/98

Del Comune di MILAZZO (ME)

avente per oggetto REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
APPROVAZIONE

-VITO IL D.L.P. Reg. 29/10/1956 n°5

-VISTO il D.P. Reg. 20/10/1957 n°3;

-VISTA la L.R. 6/3/1985 n°9;

-VISTA la L.R. 3/12/1991 n°44

-VISTA la L.R. 11/12/1991 n°48

-VISTA la L.R. 26/8/1992 n°7;

-VISTA la L.R. 5/7/97 n°23

-VISTI i chiarimenti forniti dall'Ente

-CONSIDERATO che quanto previsto dal 2° comma dell'art.18 relativamente ai
termini di consegna degli avvisi delle adunanze devono essere ricondotti
all'art.48 dell'O.R.E.LL;

-RILEVATO che la previsione contenuta nell'art.21, comma 3°, del regolamento
de quo, è in contrasto con la disposizione di cui al 4° comma dell'art.21
della L.R. 26/93 che ha sostituito l'art.30 della L.R. 9/86 e che, quindi va
eliminato il riferimento con conseguente cassazione delle parole "o lo
Statuto";

-RILEVATO che analoga previsione contenuta nel 1° comma dell'art.34 del
regolamento, in base alla quale lo Statuto potrebbe prescrivere una
maggioranza qualificata per l'approvazione degli atti ~~in~~ contrasta con
l'art.184, comma 2°, dell'O.R.EE.LL., che invece prescrive che le
deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei
presenti, fatti salvi i soli casi in cui una norma di legge espressamente
obbliga al ricorso ad una maggioranza speciale, e che quindi vanno eliminate
le parole "o lo Statuto";

-CONSIDERATO che la previsione del 2° comma dell'art.23, relativa alla
sostituzione del Segretario, contrasta con l'art.52 della L. 142/90 così come
recepito dalla L.R. 48/91, che consente la sostituzione del Segretario con
il Vice Segretario, e con l'art. 64 lett.a) della stessa L. 142/90 che ha
abrogato espressamente l'art.51 del R.D. 297/11, che invece consentiva la
sostituzione del Segretario solo con un Consigliere, e quindi vanno
eliminate le parole "o dal Consigliere più giovane d'età";

P.Q.M.

PRONUNCIA l'annullamento parziale nelle parti censurate in premessa

IL RELATORE
F.TO AVV. CUTRANO

IL PRESIDENTE
F.TO DR. LO COCO

IL SEGRETARIO
F.TO DR. GIUFFRIDA

P. S. C.
IL DIRIGENTE SUPERIORE

1 SET. 1998

RISPOSTA A

DEL

GRUPPO PROT. N.

OGGETTO: Trasmissione decisione n. 3009/4653

ALLEGATI N.

VISTO
IL SINDACO

e.p.c.



Al Comune
Milazzo (ME)

All'Assessorato Regionale
degli Enti Locali
SEDE

Al Presidente del Collegio
dei Revisori dei conti
del Comune di Milazzo (ME)

Alla Sezione Provinciale
del CO.RE.CO. di

COMUNE DI MILAZZO
07 SET 1998
ENTRATA

Si trasmette copia della decisione adottata da questo
CO.RE.CO. Sezione Centrale nella seduta del 25/6/98
relativa alla deliberazione n. 30 del 24/3/98
di codeto Ente.

IL SEGRETARIO DEL CO.RE.CO.
(Dr. G. Galfrida)

COMUNE DI MILAZZO
- 8 SET. 1998
N° PROT. 33463



COMUNE DI MILAZZO
PROVINCIA DI MESSINA

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 53 del Reg.

OGGETTO: Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
Integrazione - Art. 19 comma 7 e sagg. - L.R. n.30/2000.

11.07.2001

L'anno ~~duemilario~~ il giorno undici
del mese di luglio alle ore 19,15 in Milazzo, nella Casa Comunale.
Convocato per determinazione del Presidente in data 02.07.2001
come da avvisi scritti in data 02.07.2001 prot. N. 34362, notificati in tempo
utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica
di prima convocazione.

All'appello risultano:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
ANDALORO	ALESSIO	SI		MARANO	GIUSEPPE	SI	
CAPONE	MAURIZIO		SI G	MESSINA	GIOVANNA	SI	
CARTESIO	STEFANO	SI		MICALE	GIACOMO	SI	
CATTAFI	GIUSEPPE	SI		MONDO	ANDREA		SI
COORARO	GIUSEPPE	SI		MUNAFO'	FORTUNATO		SI
CRISAFULLI	GIOVANNI	SI		NAPOLI	SANTO	SI	
CUSUMANO	ANTONIO F.	SI		NASTASI	GIOACCHINO	SI	
CUSUMANO	MARIA ROSARIA		SI	PERGOLIZZI	GIOVANNI	SI	
DE GAETANO	PAOLO	SI		PUGLISI	GIOACCHINO		SI G
DE PASQUALE	COSIMO	SI		RIZZO	FRANCESCO	SI	
DI NATALE	GIUSEPPE	SI		RONDONE	PAOLO	SI	
DODDO	GIUSEPPE	SI		RUSSO	VINCENZO	SI	
LARINI	STEFANO		SI	RUVOLO	STEFANO		SOSPESO
LA ROSA	ANTONINO	SI		SALMERI	STEFANO	SI	
MAGLSTRI	GIUSEPPE	SI		SARAO'	ORAZIO	SI	

Presenti N. 23

Assenti N. 6

Partecipa il Segretario Generale Sig. Dr. Antonino De Pasquale

Assume la presidenza il Sig. Dr. Stefano Cartesio-Presidente

il quale, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento di cui in oggetto. La seduta si chiude alle ore 20,15.

Si da atto che nel corso della seduta sono entrati i consiglieri Larini, Mondo e Cusumano Maria Rosaria, mentre è uscito il consigliere Cattafi. Presenti 25.

Allora passiamo all'argomento 9: "Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. Integrazione dell'articolo 19 comma 7 e seguenti. Legge regionale n. 30/2000". Viene letta integralmente la proposta di deliberazione.

A scanso di equivoci, vorrei ricordare che è un adempimento dovuto da parte del consiglio comunale, perché corrisponde e conseguente ad una legge regionale del 30 dicembre n. 30 del 2000. Quindi il consiglio comunale deve prendere atto di questa situazione adeguando il regolamento stesso. Quindi è un fatto dovuto di questo consiglio comunale, lo dico, così se ci fosse qualcuno che non ha interpretato bene la situazione, si tratta di un fatto consequenziale del consiglio comunale, no, non è una presa d'atto, perché c'è un regolamento che viene modificato per adeguarlo appunto alla legge stessa. "Chi è d'accordo resti seduto, chi non è d'accordo si alzi". Approvato all'unanimità.

Cons. RUSSO: dicevo questo Presidente, perché anch'io scorrendo l'ordine del giorno, signor Presidente, ho sì ha veramente la presenza degli amministratori, oppure credo che veramente... chiudiamo la seduta, io mi sento veramente mortificato nella qualità di

consigliere, stasera, perché veramente non si ha la possibilità di poter lavorare, nonostante che diversi argomenti si potrebbero esitare. Sinceramente aspettiamo altri dieci minuti, ma non per altro se non per una questione di cortesia nei suoi confronti. Però, dopo di che, se non sarà arrivato nessun amministratore, il sottoscritto e la collega ci allontaniamo dall'aula per protesta. Grazie.

PRESIDENTE: Io la ringrazio, d'altro canto le commissioni stanno lavorando, e noi abbiamo necessità di andare avanti e quindi non saprei come destreggiarmi. Ci sono tutta una serie di mozioni, ma anche quelle se non ci sono gli amministratori non abbiamo che fare.

IL CONSIGLIO

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la proposta è munita dai pareri e delle attestazioni di legge resi dai responsabili degli uffici competenti, come da relata in calce alla proposta medesima;

SENTITO il parere della I Commissione consiliare;

AD UNANIMITA' di voti espressi per alzata e seduta dai n.ro 25 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di cui all'oggetto allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

La seduta si chiude alle ore 20,15.



COMUNE DI MILAZZO

SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E DI PARTECIPAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 3 DEL 20-06-2001

IL PROPONENTE

OGGETTO: Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
Integrazione – Art. 19 comma 7 e seguenti L.R. n.30/2000.

PREMESSO che con delibera consiliare n. 30 del 24/03/1998, riscontrata positivamente dal Coreco Centrale, il C.C. ha approvato il “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”;

VISTO l’art. 19 della L.R. 23/12/2000 n. 30 avente per oggetto “Norme sull’ordinamento degli Enti Locali”;

RILEVATO che il predetto articolo 19 tra l’altro prevede delle indennità a favore del Presidente del Consiglio, del Vice Presidente e gettoni di presenza a favore dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute di Consiglio e delle Commissioni;

RILEVATO in particolare che il comma 7 e seguenti dell’art. 19 dispone che i regolamenti degli Enti possono prevedere che all’interessato compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione con l’applicazione in tale ultima ipotesi di detrazione dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali e che le indennità di funzione non sono fra di loro cumulabili fermo restando che l’interessato può optare per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50% di ciascuna;

RITENUTO opportuno integrare il regolamento testé richiamato inserendo un nuovo articolo individuato con il n. 9/bis avente il titolo: “Indennità” ed il seguente contenuto:

“Al Presidente del Consiglio ed al Vice Presidente del Consiglio compete un’indennità di funzione.

Ai Consiglieri, compete un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni o, in alternativa, previa opzione resa in forma scritta, un’indennità di funzione.

Le indennità di funzioni non sono cumulabili, fermo restando che l’interessato può optare per la percezione di una delle indennità ovvero per la percezione del 50% di ciascuna di esse.

Ciascuna assenza ingiustificata dalle sedute degli Organi Collegiali (Consiglio, Commissioni Consiliari e C.E.C.) comporta per i consiglieri, nel caso di opzione per il regime dell’indennità di funzione, una detrazione del 5% sulla indennità di funzione mensile”.

Le indennità come sopra previste sono corrisposte dalla data di entrata in vigore della L.R. 30/2000.

VISTA la L.R. 11/12/1991 n. 48

PROPONE

di integrare il Regolamento del Consiglio Comunale inserendo il seguente articolo:

“Articolo 9/bis.

Indennità

“Al Presidente del Consiglio ed al Vice Presidente del Consiglio compete un’indennità di funzione.

Ai Consiglieri, compete un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni o, in alternativa, previa opzione resa in forma scritta, un’indennità di funzione.

Le indennità di funzioni non sono cumulabili, fermo restando che l’nteressato può optare per la percezione di una delle indennità ovvero per la percezione del 50% di ciascuna di esse.

Ciascuna assenza ingiustificata dalle sedute degli Organi Collegiali (Consiglio, Commissioni Consiliari e C.E.C.) comporta per i consiglieri, nel caso di opzione per il regime dell’indennità di funzione, una detrazione del 5% sulla indennità di funzione mensile”.

Le indennità come sopra previste sono corrisposte dalla data di entrata in vigore della L.R. 30/2000.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL' ATTO

(art.53, L.142/90, come recepito dall'art.1,c1°, lett.i) L.R. 48/91 e modificato dall'art.12 L.R. 30/2000)

Si esprime parere: favorevole

Milazzo, li 19/08/2001

Il Responsabile del procedimento
[firma]

Il Responsabile del servizio
[firma]

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

(art. 53, L.142/90, come recepito dall'art.1, c.1°, lett.i) L.R. 48/91 e modificato dall'art.12 L.R. 30/2000)

Si esprime parere _____

Milazzo, li _____

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Responsabile del servizio

ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI IMPEGNI DI SPESA AI SENSI DELL'ART.55 DELLA LEGGE N.142/90.

[] Si attesta che l'impegno di spesa di lire _____ viene assunto a carico dello stanziamento iscritto al Cod. _____ int. _____ ex Cap. _____ dal titolo _____ del bilancio _____ gestione _____ essendo accertata la copertura finanziaria.

Il Responsabile dell' istruttoria

Il Ragioniere Generale



COMUNE DI MILAZZO
PROVINCIA DI MESSINA

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 05 del Reg. OGGETTO: Regolamento del Consiglio Comunale - Integrazione.

16.01.2006

L'anno **duemilasei** il giorno **sedici**
del mese di **gennaio** alle ore **19,00** in Milazzo, nella Casa Comunale.
Convocato per **determinazione** del **Presidente** in data **11.01.2006**
come da avvisi scritti in data **11.01.2006** prot. N. **1228**, notificati in tempo
utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **pubblica**
i **prima** convocazione.

All'appello risultano:

CONSIGLIERI		P	A	CONSIGLIERI		P	A
ALFINO	Antonia	SI		ITALIANO	Antonino	SI	
CACCIOLA	Biagio		SI	ITALIANO	Francesco		SI
CAPONE	Maurizio		SI	LO CURZIO	Giovanni		SI
CATALANO	Santo	SI		MUNAFO'	Fortunato Mauro		SI
CAVALLO	Maurizio	SI		NAPOLI	Santo	SI	
CODRARO	Giuseppe	SI		NASTASI	Gioacchino Franco		SI
CUSUMANO	Antonio Franco	SI		PERGOLIZZI	Rosario		SI
CUSUMANO	Maria Rosaria	SI		PINO	Francesco	SI	
D'ACCAMPO	Concetto		SI	PIRAINO	Rosario	SI	
D'AMORE	Massimo		SI	PIZZURRO	Nunziato	SI	
DE PASQUALE	Francesco	SI		RIZZO	Francesco	SI	
DI BELLA	Giovanni		SI	SARAO'	Santi	SI	
DI NATALE	Giuseppe	SI		SCOLARO	Stefana	SI	
GIULIANO	Rosaria	SI		TRIO	Francesco		SI
ITALIANO	Annalisa	SI		VALENTI	Alessandro		SI

Partecipanti N. 18

Assenti N. 12

Partecipa il Segretario Generale Sig. **Dr. Antonino DePasquale**

Assume la presidenza il Sig. **Avv. Maria Rosaria Cusumano**

Le, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento di
oggetto. **La seduta si chiude alle ore 20,05**



CITTA' DI MILAZZO

- SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 16 DEL 4.11.2005

OGGETTO: Regolamento del Consiglio Comunale – Integrazione.

Il Proponente

PREMESSO che, i Consiglieri Comunali richiedono sovente al Presidente del Consiglio l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale interrogazioni rivolte al Sindaco per ottenere la risposta verbale nel corso di una seduta consiliare;

PRESO ATTO che tale forma di interrogazione è prevista dal vigente regolamento del Consiglio Comunale;

RITENUTO di dover regolamentare la materia, inserendo nel regolamento suddetto un articolo denominato " Interrogazione a risposta immediata " (question time) avente il seguente contenuto:

" Il Consigliere Comunale o più Consiglieri Comunali, nel presentare al Sindaco interrogazioni, possono chiedere espressamente la risposta immediata in Consiglio Comunale.

Il Sindaco dà comunicazione dell'interrogazione presentata al Presidente del Consiglio Comunale per l'iscrizione nello speciale ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio Comunale, immediatamente dopo l'iscrizione dell'argomento nello speciale ordine del giorno, dirama gli inviti ai Consiglieri Comunali e, contestualmente, informa il Sindaco della data in cui sarà tenuta la seduta al fine di consentire la sua presenza in aula ovvero dell'Assessore al ramo, per fornire la risposta.

Il Consigliere Comunale avrà a disposizione cinque minuti per illustrare l'interrogazione.

Il Sindaco o l'Assessore delegato avrà cinque minuti per fornire la risposta.

Il Consigliere avrà facoltà di replica per ulteriori due minuti.

Non sono ammessi interventi di altri Consiglieri sull'argomento.

Se nella seduta prefissata il Consigliere che ha presentato l'interrogazione risulta assente, ovvero, risultano assenti tutti i firmatari, l'interrogazione medesima verrà restituita al Sindaco a cura del Presidente del Consiglio per la risposta scritta.

L'argomento non può essere posto in votazione per l'approvazione.

Per la validità della seduta non è necessaria la presenza del numero legale né la presenza del Segretario Comunale verbalizzante.

Durante la seduta di question time, il Presidente del Consiglio si avvarrà della collaborazione di un dipendente comunale, che curerà gli adempimenti connessi alla seduta.

Le sedute per la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata si svolgeranno tutti i lunedì se ed in quanto vi sono argomenti iscritti all'ordine del giorno"

PROPONE

Di integrare il vigente Regolamento del Consiglio Comunale introducendo un nuovo articolo, individuato con il n°10 Bis e denominato “ Interrogazione a risposta immediata – question time “ avente il seguente contenuto:

Art. 10 Bis Interrogazione a risposta immediata (question time)

“Il Consigliere Comunale o più Consiglieri Comunali, nel presentare al Sindaco interrogazioni, possono chiedere espressamente la risposta immediata in Consiglio Comunale.

Il Sindaco dà comunicazione dell'interrogazione presentata al Presidente del Consiglio Comunale per l'iscrizione nello speciale ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio Comunale, immediatamente dopo l'iscrizione dell'argomento nello speciale ordine del giorno, dirama gli inviti ai Consiglieri Comunali e, contestualmente, informa il Sindaco della data in cui sarà tenuta la seduta al fine di consentire la sua presenza in aula ovvero dell'Assessore al ramo, per fornire la risposta.

Il Consigliere Comunale avrà a disposizione cinque minuti per illustrare l'interrogazione. Il Sindaco o l'Assessore delegato avrà cinque minuti per fornire la risposta. Il Consigliere avrà facoltà di replica per ulteriori due minuti. Non sono ammessi interventi di altri Consiglieri sull'argomento.

Se nella seduta prefissata il Consigliere che ha presentato l'interrogazione risulta assente, ovvero, risultano assenti tutti i firmatari, l'interrogazione medesima verrà restituita al Sindaco a cura del Presidente del Consiglio per la risposta scritta.

L'argomento non può essere posto in votazione per l'approvazione.

Per la validità della seduta non è necessaria la presenza del numero legale né la presenza del Segretario Comunale verbalizzante.

Durante la seduta di question time, il Presidente del Consiglio si avvarrà della collaborazione di un dipendente comunale, che curerà gli adempimenti connessi alla seduta.

Le sedute per la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata si svolgeranno tutti i lunedì se ed in quanto vi sono argomenti iscritti all'ordine del giorno.”

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO

(art. 53, L. n. 142/90, come recepito dall'art. 1 c. 1°, lett. i) L.R. n. 48/91 e modificato dall'art. 12 L.R. n. 30/00)

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Milazzo, li 04.11.2005

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

(art. 53 L. n. 142/90, come recepito dall'art. 1 c. 1°, lett. i) L.R. n. 48/91 e modificato dall'art. 12 L.R. n. 30/00)

SI ESPRIME PARERE _____

Milazzo, li _____

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DELLA LEGGE N. 142/90 RELATIVA ALLA
COPERTURA FINANZIARIA DEGLI IMPEGNI DI SPESA

1) Si attesta che l'impegno di spesa di Euro _____ viene assunto a carico dello stanziamento iscritto al cod. 1010203 interv. 03 ex cap. 3590 dal titolo "Spese per liti, arbitraggi, consulenze a tutela degli interessi del Comune. Risarcimento danni." del bilancio 2003 - gestione competenza - essendo accertata la copertura finanziaria.

2) Non si esprime parere non essendo prevista in delibera alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

Milazzo, li _____

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

IL RAGIONIERE GENERALE

presentato in aula
16.01.2006

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER
OGGETTO " REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE -
INTEGRAZIONE "**

- 1) AL IV° CAPOVERSO DELL'ART. 10 BIS DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, MODIFICARE IL TEMPO A DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE PER ILLUSTRARE L'INTERROGAZIONE DA CINQUE MINUTI A DIECI MINUTI; IL TEMPO PER FORNIRE LA RISPOSTA DA PARTE DEL SINDACO O DELL'ASSESSORE DELEGATO DA CINQUE MINUTI A DIECI MINUTI; IL TEMPO DI REPLICA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DA DUE MINUTI A CINQUE MINUTI.
- 2) AL IX° CAPOVERSO DELL'ART. 10 BIS DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE AGGIUNGERE DOPO LA PAROLA " SI SVOLGERANNO " LA PAROLA " DI NORMA ".
- 3) Le interrogazioni urgenti devono essere trattate nella prima seduta utile.

Milazzo , Li 16 gennaio 2006

I CONSIGLIERI COMUNALI

Stefano Sclano

Si esprime parere
favorevole
16.01.2006